



ORIGINALE

Comune di Belvedere di Spinello
(Provincia di Crotone)

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 58 del 17/12/2018

Oggetto:

Atto di indirizzo per il conferimento di incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, e istituzione Elenco comunale dei professionisti abilitati.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Carica	Cognome e nome	Presente	Assente
Sindaco	Rosario Macrì	X	
Vice Sindaco	Antonio Ammirati	X	
Assessore	Luigi Procopio		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Antonino Errico.

Il Presidente Avv. Rosario Macrì, in qualità di Sindaco protempore, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, prevede che le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

1.1) *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Premesso altresì che agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali anzidetti si applicano, ai sensi dell'art. 4 del citato D. Lgs. 50/2016, i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità;

Visto le linee guida per l'affidamento dei servizi legali adottate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 24/10/2018, pubblicate sulla G.U. n. 264 del 13/11/2018 ed entrate in vigore il 28/11/2018;

Considerato che questo Ente non dispone nel proprio organico di personale abilitato all'esercizio della professione di avvocato;

Considerato altresì che in relazione alla dimensione demografica dell'Ente e alla variabilità, nonché al valore annuo, del contenzioso legale non appare opportuno avviare una procedura di affidamento pluriennale del relativo servizio, così come previsto dal Capo IX del citato D. Lgs. 50/2016;

Ravvisata pertanto l'esigenza di dotare l'Ente, così come suggerito dalle anzidette Linee guida dell'ANAC, di un apposito Elenco di professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati, articolato per tipologia di contenzioso, che siano disposti a svolgere incarichi legali per conto del Comune di Belvedere di Spinello;

Ravvisata altresì l'esigenza di fornire al competente Responsabile dell'Area Amministrativa gli ulteriori indirizzi gestionali contenuti nell'allegato disciplinare relativo alle modalità di conferimento degli incarichi legali;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Visto lo Statuto comunale e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione n. 23 del 17/12/2018, relativa all'argomento in oggetto, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si allegano al presente atto per formarne parte integrante ed essenziale;

Con voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) Di dotare l'Ente di un apposito Elenco di professionisti iscritti all'Albo degli Avvocati, articolato per tipologia di contenzioso, che siano disposti a svolgere incarichi legali per conto del Comune di Belvedere di Spinello;
- 2) Di approvare per il conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, e per la disciplina delle modalità di costituzione e gestione dell'anzidetto Albo gli ulteriori indirizzi contenuti nell'allegato disciplinare che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- 3) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Responsabili dell'Area Amministrativa, di quella Tecnica e di quella Finanziaria per opportuna conoscenza e quanto di competenza;
- 4) Di demandare la cura di ogni adempimento gestionale conseguente al presente provvedimento al predetto Responsabile dell'Area Amministrativa dell'Ente.

LA GIUNTA COMUNALE

in relazione all'urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza dell'adempimento in vista della scadenza prevista;



Comune di Belvedere di Spinello
(Provincia di Crotone)

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare contiene, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, le modalità ed i criteri per il conferimento, da parte del Comune di Belvedere di Spinello, degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e precisa le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo contratto.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale e sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all'allegato IX del d.lgs. 50 del 2016.

ART. 2 - Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune.
2. L'elenco è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - **Sezione A** - Contenzioso amministrativo e contabile: Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.) - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche – Corte dei Conti;
 - **Sezione B** – Contenzioso civile: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili ed eventuali organismi di mediazione;
 - **Sezione C** - Contenzioso in materia di lavoro: Assistenza e patrocinio presso la Magistratura Ordinaria;
 - **Sezione D** - Contenzioso penale: Assistenza e patrocinio presso la Magistratura Ordinaria;
 - **Sezione E** – Contenzioso tributario: Assistenza e patrocinio presso la Magistratura tributaria.
3. L'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione nell'Elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa, di apposito Avviso sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune e dalla comunicazione dello stesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Crotona. L'Elenco così formato sarà anch'esso pubblicato sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune ed avrà valore per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione semestrale, previo esame delle istanze all'uopo pervenute nel semestre precedente.
4. I nominativi dei professionisti che ne faranno richiesta e che risulteranno in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3 verranno inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale e nè graduatoria di merito.
5. In via di eccezione e dandone adeguata motivazione, il Comune si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante

importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, da cultori della materia e da cattedratici.

6. L'Elenco di cui al presente articolo potrà essere utilizzato anche nei casi di affidamento di incarichi di difesa di dipendenti o di amministratori dell'Ente che siano chiamati in giudizio per ragioni di servizio e per i quali non sussistono situazioni di conflitto di interesse tra gli stessi e il Comune. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, costituisce espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

7. Nelle controversie innanzi al Giudice di Pace e alle Commissioni Tributarie i Responsabili di Area potranno stare in giudizio personalmente o delegare, nei modi di legge, un dipendente della propria struttura in possesso dei requisiti richiesti.

ART. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Per l'iscrizione nell'Elenco di cui al precedente art. 2 possono presentare domanda gli avvocati, in forma singola o associata, che risultino in possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- iscrizione all'Albo Professionale;
- inesistenza di situazioni di conflitto di interesse con il Comune di Belvedere di Spinello;
- non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti contro la persona o per delitti finanziari, corruzione, frode e riciclaggio di proventi da attività illecita ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della professione.

2. In caso di domanda di iscrizione presentata sia da associazione professionale o da società di avvocati e sia dal singolo avvocato che ne fa parte, qualora entrambe le domande di iscrizione possano essere accolte per la sussistenza dei requisiti in capo ad entrambi i richiedenti, verrà presa in considerazione la domanda pervenuta per prima.

3. In caso di variazione o del venir meno di uno dei requisiti elencati al precedente comma 1 da parte dei soggetti iscritti nell'Elenco, gli stessi sono obbligati a darne formale comunicazione all'Ente che provvederà ad effettuare le relative modifiche.

ART. 4 - Iscrizione nell'elenco

1. La richiesta di iscrizione all'Elenco deve essere presentata al Comune, corredata dalla documentazione di seguito indicata, tramite PEC o tramite lettera raccomandata.

La domanda di iscrizione, comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del precedente articolo 3, dovrà essere sottoscritta dall'interessato e dovrà essere corredata da:

- curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto;
- fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore;

- nel caso di società o di studio associato, una relazione sulla articolazione della società o dello studio e i rami di diritto di cui prevalentemente si occupano gli avvocati che ne fanno parte.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare la dichiarazione della veridicità delle informazioni in esso contenute, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

2. L'iscrizione resta comunque subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva e fiscale in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

3. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

4. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.

5. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Disciplinare determinano la conseguente esclusione dall'Elenco.

ART. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base di una succinta relazione del responsabile di Area cui afferisce la controversia, nella quale sono evidenziate le ragioni del contendere e gli interessi dell'ente meritevoli di tutela.

2. La scelta del legale da incaricare è fatta, nel rispetto principi stabiliti dal D.lgs. 50/2016, valutando l'esperienza e la competenza tecnica posseduta, la pregressa proficua collaborazione del professionista con l'Ente e, in presenza di una sostanziale equivalenza dei profili posseduti dagli iscritti nell'Elenco, il costo del servizio sulla base dei preventivi di spesa ricevuti.

3. Con determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa è approvato il disciplinare di incarico ed è assunto a carico dell'esercizio finanziario in cui la spesa diventerà esigibile il relativo impegno di spesa.

4. Il disciplinare d'incarico dovrà di norma contenere:

a) l'oggetto dell'incarico, la descrizione controversia e il grado del giudizio;

b) gli impegni delle Parti sotto riportati:

1) Il Comune sarà tenuto a prestare la massima collaborazione al Professionista, fornendo tutta la documentazione e tutte le informazioni in suo possesso ritenute utili per la tutela ottimale degli interessi dell'Ente, ad assumere l'impegno di spesa per l'intero ammontare del corrispettivo pattuito ed a corrispondere, ove richiesto, un acconto sullo stesso a titolo di fondo spese;

2) Il Professionista affidatario sarà tenuto a:

- partecipare ad incontri e riunioni presso la Sede dell'Ente;*
- esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza e la opportunità di proseguire il giudizio o di esperire ulteriori gradi di giudizio;*
- segnalare tempestivamente gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi, anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere la lite;*
- aggiornare periodicamente per iscritto l'Ente sullo stato del contenzioso con l'indicazione dell'attività svolta ed inviando copia di ogni scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;*
- informare l'Ente preventivamente e per iscritto dell'insorgere di motivi che possono determinare la necessità inderogabile di una variazione in aumento del*

preventivo di spesa; in mancanza di ciò l'Ente non potrà riconoscere alcuna maggiorazione dei costi pattuiti;

- *indicare i dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;*
- *indicare che la previsione del compenso del Professionista è in ogni caso onnicomprensiva e potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali come previste dal D.M. 55/2014 e s.m.i.;*
- *trasmettere all'Ente copia del Certificato di regolarità contributiva, che di fatto riproduca contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC, rilasciato dalla Cassa Forense esclusivamente ad ogni iscritto, o altro documento idonea ad attestante la regolarità della posizione contributiva;*

c) il valore della causa con riferimento agli scaglioni di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i.;

d) l'indicazione dei compensi professionali oggetto di contratto;

e) la previsione che in caso di transazione o abbandono del giudizio da parte dell'Ente per qualsiasi motivo verrà corrisposto il solo compenso relativo all'attività effettiva svolta;

g) la modalità e tempi di pagamento;

h) il rispetto, per quanto compatibili, delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 .

5. All'atto della sottoscrizione del disciplinare di incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si impegna a non accettare, a pena di decadenza, incarichi da parte di terzi contro il Comune per tutta la durata del giudizio e con la quale conferma l'inesistenza di ogni possibile conflitto di interessi anche solo potenziale, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

6. Non possono essere incaricati professionisti che, senza giustificato motivo, hanno in passato rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune o che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

7. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

8. Il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune ha la rappresentanza in giudizio dell'ente e sottoscrive la procura alla lite al professionista incaricato.

ART.6 - Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

ART.7 - Pubblicità

1. L'Elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune è pubblico ed è reso noto sul sito web del Comune di Belvedere di Spinello. Gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dalla Legge vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.

2. Al fine di assicurare la massima diffusione dell'Avviso pubblico di costituzione dell'Elenco dei Legali esterni, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità. I dati

forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART.8 - Privacy

1. Ai sensi del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, avente ad oggetto **“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE**, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale;
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;
- il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, l'integrazione, la correzione dei propri dati ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento UE n. 2016/679;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'elenco di cui al presente disciplinare.

ART. 9 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Disciplinare, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.



Comune di Belvedere di Spinello (Provincia di Crotone)

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

Proposta: N° 23 del 17/12/2018	Oggetto:	Atto di indirizzo per il conferimento di incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, e istituzione Elenco comunale dei professionisti abilitati.
--------------------------------------	----------	---

Pareri di cui all'art.49 del D.lgs. 267/2000

PARERE di REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui contratti interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 17/12/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Antonio Ammirati

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria . in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato che:

Rilascia:


Parere favorevole

Data 17/12/2018


Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Pasquale Diano

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL Sindaco
Avv. Rosario Macri



Il Segretario Comunale
Dott. Antonino Errico



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.

2515

Io sottoscritto Messo Comunale certifico, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **19 DIC. 2018** all'Albo pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari.

Data

19 DIC. 2018

Il Messo Comunale
Odoardo Maffei



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, ultimo comma decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza che ne siano stati denunciati vizi di legittimità da parte di 1/5 dei Consiglieri Comunali.

Data _____

Il Segretario Comunale